

NOTIZIARIO N. 46 - 17 DICEMBRE 2021

AFFARI GENERALI

- ♦ Interessi legali: nuova misura (1,25%) da gennaio 2022. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA



NUOVI REGOLAMENTI TARI: LETTERA DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI AI SINDACI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.

pag. 4

- ♦ CONAI: variazione del contributo ambientale sui pallets in legno. pag. 7

CONVENZIONI

- ♦ Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis: “tariffario dicembre 2021”. pag. 15

FISCALE



GLI OMAGGI NATALIZI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA.

pag. 17

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ♦ Datori di lavoro 1) delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento/pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili; 2) destinatari delle tutele del FIS/Dei Fondi di solidarietà bilaterali; 3) che ricorrono alla CIGD, e ammortizzatori sociali “COVID 19” da ottobre a dicembre 2021: chiarimenti INPS. pag. 23



In occasione delle prossime Festività Natalizie

gli uffici dell'Associazione osserveranno la seguente chiusura:

da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 31 dicembre 2021 compresi.

La normale attività riprenderà lunedì 3 gennaio 2022.



**CONFIMI ROMAGNA AUGURA BUONE
FESTE**

INTERESSI LEGALI NUOVA MISURA (1,25%) DA GENNAIO 2022
--

Con il decreto 13 dicembre 2021 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 15/12/2021 n. 297 – il ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato all'**1,25%**, con **decorrenza da gennaio 2022**, la misura del saggio degli **interessi legali** di cui all'art. 1284 del codice civile.

Di seguito riportiamo le variazioni intervenute negli ultimi anni:

- 2008 3,0%
- 2009 3,0%
- 2010 1,0%
- 2011 1,5%
- 2012 1,5%
- 2013 1,5%
- 2014 1,0%
- 2015 0,5%
- 2016 0,2%
- 2017 0,1%
- 2018 0,3%
- 2019 0,8%
- 2020 0,05%
- 2021 0,01%

**NUOVI REGOLAMENTI TARI
LETTERA DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI AI SINDACI DELLA PROVINCIA
DI RAVENNA**

Per opportuna conoscenza si allega la comunicazione inviata dal Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali della Provincia di Ravenna, di cui Confimi Industria Romagna fa parte, ai Sindaci del territorio in merito ai nuovi Regolamenti TARI, in vigore dal 01.01.2021.

Tale comunicazione si è resa necessaria a seguito dell'analisi puntuale dei testi da parte del Tavolo Tecnico delle Associazioni che ha evidenziato come diverse disposizioni nazionali siano state completamente disattese in sede di approvazione dei Regolamenti Locali.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali

di Ravenna

Ravenna, 30 novembre 2021

**Ai Sindaci
dei Comuni della Provincia
di Ravenna**

Regolamenti e tariffazioni TARI: osservazioni

Inoltriamo le osservazioni del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali ai regolamenti Tari dei comuni della Provincia di Ravenna adottati per l'anno in corso.

In premessa, evidenziamo con rammarico che le associazioni imprenditoriali non sono state attivamente coinvolte, come più volte richiesto (salvo rari casi peraltro limitati a comunicare le agevolazioni alle categorie tariffarie colpite da chiusure per pandemia), anche al solo fine di ricevere regolamenti e tariffe prima dell'adozione.

L'impianto generale dei regolamenti è rimasto invariato con qualche inevitabile integrazione legata all'introduzione di elementi dal DLgs 116/2020 quali, ad esempio, la possibilità di uscire dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani effettuato dal Gestore e di utilizzare soggetti privati. In definitiva, in linea di massima, i comuni hanno mantenuto i criteri già individuati nei precedenti regolamenti senza adeguarsi alle nuove disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 2021, con conseguenti problematiche di coordinamento interpretativo per una serie di disposizioni.

Principali problematiche:

1. Risulta disattesa completamente l'applicazione della normativa nazionale (DLgs 116/2020 e Circolare MEEF e MITE) in merito alla definizione delle superfici assoggettabili a Tari sul punto che prevede l'esclusione completa delle aree produttive e dei magazzini di qualsiasi genere (dalle materie prime ai prodotti finiti).
2. Applicazione puntuale, da parte dei comuni e dell'ente gestore, della normativa (DLgs 116/2020) in merito alla scomparsa della definizione dell'assimilazione ai rifiuti urbani. Tale scelta determinerà l'inevitabile aumento del costo dello smaltimento dei rifiuti, se non verranno ridefinite al ribasso le metrature assoggettate a Tari. Infatti, oltre al costo della Tari,

le attività produttive dovranno organizzarsi per smaltire rifiuti derivanti da produzione che, per effetto dell'impossibilità di assimilazione agli urbani, andranno obbligatoriamente conferiti a mercato. Tutto senza riduzioni della metratura della superficie assoggettata a Tari che rimane vincolata, nei nuovi regolamenti, al concetto di presenza umana.

3. Le tariffe per il 2021 sono in aumento rispetto al 2020 in alcuni comuni: contenuti in certi casi, vistosi in altri. Le agevolazioni concesse per aiutare le imprese colpite da chiusura per pandemia nel 2021 potranno compensare gli aumenti.

Tuttavia, il tema degli aumenti emergerà in modo evidente nel 2022 quando probabilmente le imprese non beneficeranno più delle agevolazioni Covid.

4. I rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse, rifiuti speciali in forza del D.lgs. 116/20, sono stati considerati dai Regolamenti TARI in maniere differenti col rischio di applicazione difforme del servizio e della TARI tra Comuni anche limitrofi.

5. Alle imprese di manutenzione del verde per l'accesso alle Eco Aree viene richiesta l'iscrizione all'albo gestori ambientali per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi. Questo stato di fatto blocca il conferimento dei rifiuti provenienti dalle manutenzioni presso le abitazioni alle stesse Eco Aree; tutto ciò potrebbe essere modificato e superato con un accordo di programma.

Chiediamo cortese riscontro e di incontrare le amministrazioni per discutere le problematiche sopra evidenziate, prioritariamente i punti 1 e 2, al fine di un reciproco costruttivo confronto e di un'auspicata soluzione.

Il presidente del Tavolo provinciale
delle Associazioni Imprenditoriali di Ravenna

Stefano Pucci

CONAI
VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SUI PALLETS IN LEGNO

Con l'allegata Circolare del 2 dicembre 2021, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno) hanno comunicato la diminuzione della percentuale in peso da assoggettare a Contributo Ambientale per talune categorie di pallets in legno.

Nello specifico, tale variazione, volta a favorire un'ulteriore incentivazione del circuito di riutilizzo dei suddetti imballaggi, avrà decorrenza a partire dal 01/01/2022 e riguarderà:

- pallets in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti "controllati" noti, per i quali sussistono determinati requisiti minimi indicati nella stessa Circolare (diminuzione dal 20% al 10% della percentuale in peso da assoggettare a Contributo Ambientale);
- pallets in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti "controllati" noti e validati per i quali sussistono determinati requisiti minimi indicati nella stessa Circolare (diminuzione dal 20% al 10% della percentuale in peso da assoggettare a Contributo Ambientale);

Nulla invece cambia sia per le altre tipologie di pallets, sia per le procedure di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Circolare 2 dicembre 2021

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno, con riferimento ai:

- **pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati;**
- **pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitoli codificati e impiegati in circuiti controllati.**

Aggiornamento conseguente alla delibera del Cda CONAI del 25 novembre 2021

CONAI, su proposta del Consorzio RILEGNO, ha deciso di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno, sia nuovi sia reimmessi al consumo, nell'ambito di circuiti produttivi controllati noti, per i quali restano comunque validi i requisiti minimi per l'accesso, così come riportati nelle precedenti circolari Conai-Rilegno del 10 dicembre 2012¹ e del 14 giugno 2019², aggiornate con la presente³. In particolare, si è scelto di diminuire la percentuale del peso dei pallet da assoggettare a Contributo ambientale CONAI (di seguito anche CAC), dal 20% al **10%, con decorrenza 1.1.2022**; ciò attraverso l'incremento dall'80% attuale al 90% della correlata percentuale di abbattimento.

Nulla cambia sia per le altre tipologie di pallet sia per le procedure di applicazione e dichiarazione del CAC, indicate nelle precedenti circolari e riportate nella presente per completezza di trattazione.

¹ Con effetti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018.

² Con effetti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

³ Con effetti dal 1° gennaio 2022.

a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.

Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione⁴ eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore di imballaggi o di commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolate, diversificate come da seguente tabella di sintesi:

Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, ceduti:

CASISTICHE	Dal 2013 al 2018	Dal 2019 al 2021	Dall'1.1.2022
CASO 1: <i>a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto)</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	60%	60%	60%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	40%	40%	40%
CASO 2: <i>se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	40%	20%	10%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	60%	80%	90%

b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo

Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali sono previste le analoghe agevolazioni, così come riepilogate nella seguente tabella:

⁴ Sia direttamente sia attraverso i cosiddetti contoterzisti.

Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo:

	Dal 2013 al 2018	Dal 2019 al 2021	Dall'1.1.2022
<i>se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti e validati, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati di seguito</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	40%	20%	10%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	60%	80%	90%

Requisiti minimi, essenziali per l'accesso all'agevolazione:

- l'istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito "Sistema"), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso;
- il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l'accesso a tutte le informazioni quali/quantitative indispensabili per l'espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema;
- i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema;
- l'accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti;
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere;

- i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile);
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolate devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori.

Per effetto delle procedure introdotte dalla Circolare Conai del 29/11/2018, **a partire dal 1° gennaio 2019**, i commercianti di imballaggi vuoti⁵ (e, quindi, anche i meri commercianti di pallet in legno, nuovi o usati⁶) ai soli fini dell'applicazione del CAC sono stati equiparati ai produttori di imballaggi e, pertanto, tenuti:

- ad acquistare gli imballaggi vuoti da commercializzare, senza applicazione del CAC da parte dei fornitori, previo rilascio di un'apposita attestazione di esenzione agli stessi fornitori (mod. 6.23);
- ad applicare il CAC sulle prime cessioni⁷ di imballaggi ad utilizzatori;
- a dichiarare (mediante presentazione del modulo 6.1 legno) e versare il CAC direttamente al Conai. Il modulo 6.1 legno, nella colonna "Tipologia imballaggio", riporta anche le specifiche voci con le relative percentuali del peso da assoggettare al CAC.

⁵ Sono previste alcune agevolazioni per i cosiddetti "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti (vale a dire quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale) che possono continuare a riconoscere il CAC ai fornitori previa comunicazione apposita al Conai.

⁶ Per i pallet rotti o danneggiati, vgs. precedente lettera a. e seguente punto 2.

⁷ Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai).

CASI PARTICOLARI (PER I QUALI SI CONFERMANO LE PROCEDURE GIÀ INDICATE NELLA CIRCOLARE CONAI-RILEGNO DEL 14 GIUGNO 2019)

1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la "prima cessione" tra utilizzatori, diversi dai commercianti⁸

Nei casi di trasferimenti di pallet vuoti, nuovi o usati, sui quali l'utilizzatore⁹ ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), lo stesso utilizzatore in fattura deve indicare la dicitura *"corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.

In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (già diretto utilizzatore del pallet) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell'imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi¹⁰ in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: *"corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.

2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi.

Nei trasferimenti di semilavorati e/o di materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un'impresa che produce imballaggi (produttore), non si realizza la cosiddetta Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (ad esempio il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo Ambientale, poiché tali adempimenti sono posti in capo al produttore e/o al commerciante di imballaggi vuoti al momento in cui effettua la prima cessione.

⁸ Paragrafo C 3. della Circolare Conai del 29.11.2018.

⁹ Si tratta dell'utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori che li impiegano per il trasporto delle proprie merci. Non rientrano, dunque, in tale casistica i trasferimenti da o verso i commercianti di imballaggi nuovi o usati o tra utilizzatore industriale e commerciante di imballaggi vuoti o tra commerciante di imballaggi vuoti e utilizzatore industriale.

¹⁰ Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci.

3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori ¹¹.

Nell'ipotesi in cui il riparatore di pallet trasferisca semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si verifica la cosiddetta "Prima Cessione"; in tal caso, il riparatore deve applicare il Contributo ambientale in fattura nonché dichiararlo (con modulo 6.1 legno) e versarlo al Conai, qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre o riparare imballaggi in legno;
- che gli imballaggi in legno prodotti o riparati siano adibiti al confezionamento delle merci dell'acquirente.

4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi

Per la riparazione di pallet di proprietà di terzi (rientranti nella casistica degli autoproduttori di imballaggi), il riparatore addebita il CAC, limitatamente ai quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione e, conseguentemente, dichiarerà e verserà il Contributo al Conai, nelle seguenti misure, in funzione di ciascuna casistica:

- 10%¹² del peso per la riparazione di pallet, prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al precedente paragrafo b. Restano valide le condizioni di cui al medesimo paragrafo anche con riferimento al riparatore;
- 100% del peso negli altri casi.

¹¹ È definito "autoproduttore" il soggetto che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti.

¹² In vigore dal 1° gennaio 2022.

5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori

Nei trasferimenti a clienti esportatori che si avvalgono del plafond di esenzione (procedura ex-ante, modulo 6.5), il fornitore del pallet applica l'esenzione da plafond proporzionalmente al peso assoggettato/assoggettabile a Contributo ambientale, al netto della percentuale di abbattimento spettante.

6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento.

Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è tenuto a versare il Contributo Ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l'imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto.

Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, oppure scrivere a infocontributo@conai.org, citando la presente circolare.

Per le altre procedure di applicazione/esenzione/dichiarazione del CAC si fa rinvio alla Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Guida al Contributo.

CONAI

RILEGNO

**CONVENZIONE CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS
“TARIFFARIO DICEMBRE 2021”**

Con la presente diamo seguito alla convenzione sottoscritta tra Confimi Industria e FCA / Stellantis per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Con l'intento di fare cosa utile, riportiamo di seguito il tariffario aggiornato al mese di dicembre.

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare:

Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2021

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	18,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport, Google, Yach Club Capri e Red
	500L	19,0	
	500L LIVING	19,0	
	500	15,0	
	500 Elettrica esclusa 212.0	11,0	
	500 Elettrica versione 212.0	10,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna solo HB e SW
	PANDA	16,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (no serie 2)	26,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (solo serie 2)	17,0	
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	14,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	18,0	Extra 1% per allestimento Gold ed extra 3% per allestimento Ferretti
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIETTA	32,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna
	GIULIETTA new	16,0	
	GIULIA MY20 e MY21	20,0	Extra 1% per vetture in pronta consegna
	GIULIA MY22	18,0	
	STELVIO MY20 e MY21	18,0	Extra 4% per vetture in pronta consegna
	STELVIO MY22	18,0	
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS serie 0	18,5	Per vetture in pronta consegna
	COMPASS serie 1 e serie 2	13,5	Garanzia estesa in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep
	COMPASS PHEV serie 1 e serie 2	11,5	Garanzia estesa in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep + extra 2% per vetture in pronta consegna
	Escluse Sport	13,5	Extra 6% per vetture in pronta consegna + 1% per vetture in pronta consegna + garanzia estesa in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep
	RENEGADE PHEV	11,5	Extra 3% per vetture in pronta consegna + garanzia estesa in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep
	WRANGLER	13,5	
	WRANGLER PHEV	12,5	
	GLADIATOR	14,5	
BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	17,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	500L PRO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	FIORINO	32,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DOBLO' CARGO	29,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	TALENTO	26,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	SCUDO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	SCUDO BEV	21,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO	33,0	
	DUCATO serie 8	32,0	
	DUCATO Elettrico	19,5	

* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.

GLI OMAGGI NATALIZI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gli omaggi natalizi ai clienti sono inclusi fra le cosiddette spese di rappresentanza per il trattamento delle quali, ai fini IVA e reddituali si deve fare riferimento al D.M. 19.11.2008 e alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13.7.2009.

Innanzitutto, sono spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette e ai fini dell'IVA *“le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”*.

Ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione del costo di tali omaggi subisce delle limitazioni:

- nella determinazione del reddito d'impresa, gli omaggi di costo unitario fino a 50 euro sono **deducibili integralmente**, mentre per quelli di importo superiore bisognerà eseguire una verifica in proporzione ai ricavi prodotti (si veda lo schema riportato più avanti);
- nel caso di reddito di lavoro autonomo, gli omaggi, assieme alle altre spese di rappresentanza, sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi dichiarati.

Non hanno rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell'ambito del **regime forfetario**, perché, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato con l'utilizzo di specifici coefficienti di redditività sull'ammontare dei ricavi, o compensi, percepiti nel periodo di imposta.

Ai fini IVA, valgono i medesimi criteri di individuazione delle spese di rappresentanza validi per le imposte sul reddito ed è prevista l'**indetraibilità** dell'imposta per i beni di costo unitario superiore a 50,00 euro.

Per il corretto inquadramento fiscale delle spese sostenute, è necessario distinguere gli omaggi natalizi a seconda che siano destinati:

- **a dipendenti;**
- **a clienti o potenziali tali;**

differenziando, inoltre, gli omaggi di beni o di servizi **prodotti o commercializzati dall'operatore**, e quindi oggetto della sua attività, da quelli non aventi alcuna attinenza con la stessa.

OMAGGI A DIPENDENTI

Gli omaggi destinati ai **dipendenti non possono essere considerati spese di rappresentanza** in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali o propagandistiche.

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è **interamente deducibile dal reddito d'impresa** o di lavoro autonomo, quale **spesa per prestazioni di lavoro**.

Le erogazioni liberali concesse in capo ai dipendenti:

- **se liquidate in denaro concorrono sempre alla formazione del reddito** di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria, indipendentemente dal loro ammontare;
- per il **periodo di imposta 2020 e 2021**, se corrisposte attraverso beni **in natura** (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) **non concorrono alla formazione del reddito se non superano l'importo di 516,46 euro**, somma così incrementata rispetto a 258,23 euro, valida negli anni precedenti. Se la somma delle erogazioni liberali corrisposte al dipendente durante l'anno supera tale soglia, la stessa costituisce un fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente **per l'intero importo**.

TRATTAMENTO IRAP

Le spese per gli acquisti di beni da destinare ad **omaggio ai dipendenti** rientrano nei “costi del personale” e sono **indeducibili** ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, impresa individuale, ecc.).

TRATTAMENTO IVA

L'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi destinati ai dipendenti è da considerare sempre e integralmente **indetraibile per mancanza di inerenza** con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ed indipendentemente dal loro costo unitario (non si applica il limite di importo di 50 euro).

Qualora l'omaggio riguardi beni oggetto dell'attività dell'impresa, sarà possibile scegliere se:

- rinunciare alla **detrazione dell'IVA** relativa all'acquisto di tali beni;
- operare la detrazione dell'IVA al momento dell'acquisto, provvedendo ad assoggettare all'imposta la successiva cessione gratuita degli stessi (in base al n. 4 dell'art. 2 del D.P.R. 633/72), **senza obbligo di rivalsa** nei confronti dei dipendenti.

OMAGGI A CLIENTI

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- nell'esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 108, comma 2, TUIR, se il valore unitario dell'omaggio supera i 50,00 euro, ovvero vengono date in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere, ...), in quanto rientrano fra le cosiddette “spese di rappresentanza”.

Si veda anche lo schema riportato di seguito:

IMPRESA	- integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50 (*) - nel limite dell'importo annuo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (per voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali:	
	Ricavi / proventi della gestione caratteristica	Importo massimo delle spese di rappresentanza deducibili
	Fino a € 10 milioni	→ 1,5% dei ricavi
	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	→ 0,6% dei ricavi
	Per la parte eccedente € 50 milioni	→ 0,4% dei ricavi
LAVORATORE AUTONOMO	- nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario dell'omaggio.	

(*) L'importo va considerato comprensivo dell'IVA non detratta. Qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una **confezione unica**, il limite di € 50 va verificato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso.

TRATTAMENTO IRAP

Il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti è **differenziato** a seconda del metodo ("da bilancio" o "fiscale") utilizzato. In base alla normativa in materia di IRAP:

- se viene applicato il c.d. metodo di bilancio (valido per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che hanno optato per tale modalità) le spese di rappresentanza sono **interamente deducibili**;
- se viene applicato l'ordinario metodo fiscale (valido per i soggetti IRPEF, che non hanno optato per il regime alternativo), le spese di rappresentanza sono **indeducibili**;
- per i liberi professionisti la **deducibilità è consentita nel limite dell'1%** dei compensi percepiti, come ai fini IRPEF.

TRATTAMENTO IVA BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

In base all'art. 19-bis 1, lett. h) del DPR n. 633/72 l'**IVA** relativa all'acquisto degli omaggi (o meglio dei beni costituenti spese di rappresentanza) è detraibile se il costo unitario dei beni acquistati **non è superiore a 50,00 euro**.

La detraibilità dell'IVA, con i limiti già indicati, è possibile solo per l'acquisto di beni **e non vale per l'acquisto di servizi**.

beni di costo unitario superiore a € 50,00	→	IVA INDETRAIBILE
beni di costo unitario non superiore a € 50,00	→	IVA DETRAIBILE
servizi, senza alcuna soglia di importo	→	IVA INDETRAIBILE

La cessione gratuita di tali beni costituisce un'operazione fuori campo IVA e, come tale, non è soggetta ad ulteriori obblighi IVA. Potrebbe però risultare consigliabile emettere un documento di trasporto (DDT) con l'indicazione che si tratta di beni in omaggio, anche per poter dimostrare, in caso di eventuale verifica fiscale, i soggetti destinatari degli omaggi, individuando l'inerenza della spesa.

Per quanto riguarda i **liberi professionisti**, il richiamo all'attività di impresa da parte dell'art. 2 n. 4 del D.P.R. 633/72 ha indotto alcuni interpreti a ipotizzare che, in **presenza di detrazione di imposta all'atto dell'acquisto**, derivi l'obbligo di assoggettamento ad IVA della successiva cessione gratuita anche per i beni di costo non superiore a 50,00 euro.

Per evitare ogni inconveniente è quindi opportuno che il professionista non operi la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto dell'omaggio, indipendentemente dal costo dello stesso.

Acquisto di alimenti e bevande

La detrazione dell'imposta è consentita anche nell'ipotesi in cui i beni di costo unitario fino a euro 50,00 siano costituiti da **alimenti e bevande** (spumante, panettone, torrone, ecc.).

Qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una **confezione unica**, il limite va riferito al valore della confezione nel suo complesso, come ai fini delle imposte sui redditi.

La Circolare 19.6.02, n. 54/E dell'Agenzia delle Entrate prevede una deroga all'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di alimenti e bevande, **consentendo la detrazione dell'imposta per i beni di costo unitario non superiore a euro 50,00** nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, **rientrano fra le spese di rappresentanza**.

TRATTAMENTO IVA BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Per gli omaggi di beni oggetto dell'attività dell'impresa, ai fini delle imposte sui redditi non esiste una norma specifica e si applica la regola generale. Ai fini IVA, invece, è data facoltà all'imprenditore di scegliere se:

- rinunciare alla **detrazione dell'IVA** relativa all'acquisto di detti beni, registrando le fatture di acquisto con **IVA indetraibile**;
- **operare la detrazione dell'IVA** al momento dell'acquisto, provvedendo **successivamente ad assoggettare all'imposta** la cessione gratuita (in base al n. 4 dell'art. 2 del D.P.R. 633/72), senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari dei beni.

In presenza di una **cessione gratuita** rilevante ai fini IVA, la **rivalsa dell'IVA non è obbligatoria** (art. 18, DPR n. 633/72) e generalmente per gli omaggi la rivalsa non viene operata.

L'IVA rimane, quindi, a carico del cedente e costituisce per quest'ultimo un **costo indeducibile** in base all'art. 99, comma 1, TUIR.

Ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 633/72, per l'individuazione della **base imponibile IVA** della cessione gratuita, non è più necessario applicare il c.d. "valore normale" ma:

- il **prezzo di acquisto** dei beni o dei servizi e, in mancanza,
- il **prezzo di costo** dei medesimi, **determinato nel momento in cui si effettuano le cessioni gratuite**.

ADEMPIMENTI

Per documentare la cessione gratuita, **in assenza di rivalsa**, l'impresa può scegliere di:

1. emettere una **fattura con applicazione dell'IVA, senza addebitare la stessa al cliente**, specificando che si tratta di "omaggio senza rivalsa dell'IVA ex art. 18, DPR n. 633/72";
2. emettere un'**autofattura**, in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni, dell'aliquota IVA e della relativa imposta, specificando che si tratta di "autofattura per omaggi".

La stessa può essere emessa:

- singolarmente per ciascuna cessione ("autofattura immediata");
- globalmente, a fine mese e per tutte le cessioni effettuate nel mese ("autofattura differita").

E' consigliabile l'emissione del **DDT**, necessario per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita, anche qualora venga emessa l'autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e **provare l'inerenza** del costo con l'attività dell'impresa;

3. tenere il **registro degli omaggi**, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/1972, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate, distinte per aliquota.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del trattamento delle spese di rappresentanza.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA				
BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESE				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	Sì se costo unitario non superiore a € 50,00 (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi/proventi) - per intero se di costo unitario non superiore a € 50	- deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/97) - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)
	NO se costo unitario superiore a € 50,00			
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili
PROFESSIONISTI				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	Sì se costo unitario non superiore a € 50,00 (*) (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	NO se costo unitario superiore a € 50,00	Esclusa da IVA		
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Destinatario omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
A CLIENTI	Sì (*)	Imponibile IVA (*)	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi/proventi) - per intero nell'esercizio se di valore unitario non superiore a € 50	- deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/97) - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)
A DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

**DATORI DI LAVORO 1) DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO/PELLE E PELLICCIA, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI; 2) DESTINATARI DELLE TUTELE DEL FIS/DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI; 3) CHE RICORRONO ALLA CIGD, E AMMORTIZZATORI SOCIALI “COVID 19”
DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
CHIARIMENTI INPS**

Il decreto-legge 21/10/2021 n. 146 - recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*” e in vigore dal 22 ottobre scorso - contiene, tra l'altro, contenuti che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi alla pandemia da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021).

Di conseguenza l'INPS, dopo aver illustrato gli indirizzi che attengono al nuovo periodo (ottobre-dicembre 2021) delle 13 settimane di trattamenti emergenziali richiedibili dai datori di lavoro interessati (operanti nei settori in oggetto) e fornito le prime istruzioni operative con il messaggio n. 4034/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2021), con la circolare 10/12/2021 n. 183, ha diramato quanto segue.

1. TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO (ASO) E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) PER LA CAUSALE “COVID-19”

Il d.l. n. 146/2021, all'art. 11 (*), comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

1.1 Datori di lavoro destinatari

Nell'introdurre il nuovo periodo dei suddetti trattamenti, il citato comma 1 dell'art. 11 fa riferimento ai “*datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69*”. La previsione, quindi, si rivolge ai **datori di lavoro** che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, **nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga (CIGD - sostanzialmente, pertanto, a quelli operanti nei settori non industriali: es., terziario, turismo e artigianato, N.d.R.).**

1.2 Condizioni di accesso alle misure

Per richiedere il nuovo periodo di ammortizzatori sociali previsto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro sopra indicati **devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti** (utilizzabili dall'1 aprile al 31 dicembre 2021, N.d.R.) introdotte dall'art. 8, comma 2, del d.l. 22/3/2021 n. 41 (**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), convertito, con modificazioni,

dalla legge 21/5/2021 n. 69 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021). **L'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.**

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal d.l. n. 41/2021, **non sarà possibile** per i datori di lavoro **accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.**

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021, i trattamenti di integrazione salariale ASO e CIGD previsti dal medesimo articolo si rivolgono esclusivamente ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 41/2021).

Ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021, resta **precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD):**

- 1) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; nel medesimo periodo restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- 2) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ex art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso ai sensi del successivo art. 7, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimarranno sospese. (Non saranno vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comportamento o per il non superamento del periodo di prova).

1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti

Come anticipato, i trattamenti previsti dal d.l. n. 146/2021 possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra l'1 ottobre e il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, ai fini dell'individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la relativa **richiesta è subordinata all'integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal d.l. n. 41/2021** e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2-bis, del medesimo d.l. n. 41/2021, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30/12/2020 n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 146/2021,

avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID-19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 2.6.

A tal fine, per le domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, il datore di lavoro interessato a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente istanza e inoltrare una nuova apposita domanda con causale “COVID 19 - DL 146/21”. Con riferimento al **FIS**, i datori di lavoro provvederanno a inviare apposita comunicazione nel “Cassetto previdenziale”, attraverso il servizio “Comunicazione bidirezionale”, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. **Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS**, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it; le Strutture territoriali dell’INPS dovranno trasmettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni relative ai Fondi centrali già pervenute.

Si precisa che, per i nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (ASO/CIGD) introdotti dal d.l. n. 146/2021, **non è previsto alcun contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Si fa presente altresì che, fino al 31 dicembre 2021, resta parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021; resta inteso che, per quanto sopra esposto, non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato art. 8 del d.l. n. 41/2021 per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del d.l. n. 146/2021.

1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al d.l. n. 146/2021

I trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga previsti dal comma 1 dell’art. 11 del d.l. n. 146/2021, nonché quelli disciplinati dal successivo comma 2 (cfr. il paragrafo 3), trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

2. CARATTERISTICHE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PREVISTI DAL D.L. N. 146/2021

L’impianto delineato dal d.l. n. 146/2021 non modifica il precedente assetto normativo.

Di conseguenza, si richiama quanto già illustrato dall'INPS nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020).

2.1 Domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

In merito all'Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui, per la valutazione delle richieste di Assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla struttura INPS territorialmente competente.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e, per periodi decorrenti dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti prevista rispettivamente dalla legge n. 178/2020, dal d.l. n. 41/2021 e, da ultimo, dal d.l. n. 146/2021.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'Assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

2.2 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Nel disciplinare il nuovo periodo di trattamenti in esame, l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 146/2021 richiama, tra gli altri, l'art. 21 del d.l. 17/3/2020 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11 e n. 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020); di conseguenza, possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021) hanno in corso un Assegno di solidarietà (*l'assegno di solidarietà viene erogato dal FIS ai dipendenti di "datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"*; art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, N.d.R.).

Anche per questa specifica prestazione – la cui durata complessiva non può superare le 13 settimane nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 – ai fini dell'individuazione della decorrenza del nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro terranno conto di quanto già illustrato al precedente paragrafo 1.3.

La concessione dell'Assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'Assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'Assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

2.3 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, si ribadiscono le indicazioni fornite dall'INPS nelle precedenti circolari pubblicate in materia.

Con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l'ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti emergenziali previsti dal d.l. n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi (cfr. i messaggi n. 3240/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021 - e n. 3390/2021).

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'Assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

2.4 Trattamenti di Cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), si precisa che il d.l. n. 146/2021 non ha modificato la disciplina di riferimento per ricorrervi.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si ricorda che, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda - proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a

tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come **“Deroga Plurilocalizzate”** esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come **“Deroga INPS”** (non plurilocalizzate). Si rammenta, inoltre, che le domande devono essere trasmesse con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione di quelle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2020). A tale proposito, si conferma che per i periodi successivi all'1 gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell'unità produttiva su cui far confluire le domande “accorpate”, la scelta effettuata con riferimento alla normativa di cui alla legge n. 178/2020 e al d.l. n. 41/2021 è da considerarsi irreversibile. Di conseguenza, la sede “accorpante” individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di Cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 - DL 146/21”.

Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal d.l. n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

- **“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento”;**
- **“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano”.**

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19, ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti (cfr., sul punto, la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020). Si ribadisce che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.

2.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio

I trattamenti di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021 così ripartiti:

- 304,3 milioni di euro per i trattamenti di Assegno ordinario;
- 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di Assegno ordinario e la relativa contribuzione correlata che eccedono le risorse disponibili dai singoli Fondi (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015).

Ai fini del rispetto del citato tetto complessivo, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021 affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede altresì che *“qualora dal predetto*

monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

2.6 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

Come anticipato nel messaggio n. 4034/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2021), per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro, come individuati al precedente paragrafo 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la **nuova causale** denominata “**COVID 19 - DL 146/21**”.

Si ricorda che, in caso di presentazione erronea di una domanda per trattamenti diversi da quelli spettanti o comunque con errori o omissioni che ne impediscono l'accettazione, i datori di lavoro possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Qualora i datori di lavoro, che hanno esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID-19”, per le settimane non ancora autorizzate, potranno presentare una nuova domanda con la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21”, chiedendo contestualmente l'annullamento della prestazione ordinaria.

La procedura per l'invio delle istanze inerenti ai periodi disciplinati dal d.l. n. 146/2021 è stata resa operativa dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), a prescindere dall'avvenuto rilascio, da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto, dell'autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al d.l. n. 41/2021.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

3. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA, E FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

3.1 Quadro normativo

L'art. 11, comma 2, del d.l. n. 146/2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle **industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di**

articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

3.2 Datori di lavoro destinatari

La possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020 è riservata **esclusivamente** ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Per una più dettagliata disamina dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 6.2 della circolare n. 125/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2021).

I menzionati datori di lavoro - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica - possono richiedere la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, per periodi decorrenti **dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, per una **durata massima di 9 settimane**.

3.3 Condizioni di accesso alla misura

Nel regolamentare il nuovo periodo di trattamenti, il comma 3 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021 - contrariamente a quanto disposto per i trattamenti di ASO e CIGD - non postula, per l'accesso alle nuove misure di sostegno, l'integrale ammissione a tutte le precedenti 17 settimane di cui all'art. 50-bis, comma 2, del d.l. 25/5/2021 n. 73 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106, che garantiscono una tutela per periodi che non possono collocarsi oltre il 31 ottobre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro in argomento devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal d.l. n. 73/2021, a prescindere dalla durata di quest'ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l'accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Anche per i datori di lavoro di cui trattasi, che chiedono il periodo di massimo 9 settimane introdotto dal d.l. n. 146/2021, resta precluso:

- 1) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; nel medesimo periodo restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- 2) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ex art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso ai sensi del successivo art. 7, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare

un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimarranno sospese. (Non saranno vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comporta o per il non superamento del periodo di prova).

Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

3.4 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020

Ai fini dell'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, la norma richiama altresì l'art. 20 del d.l. n. 18/2020.

Di conseguenza, anche le imprese - appartenenti ai settori sopra indicati - che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021) avevano in corso un trattamento di Cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro di cui trattasi devono essere stati autorizzati, in tutto o in parte, al precedente periodo di trattamenti introdotto dall'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021.

Anche per la nuova richiesta, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020), che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'INPS provvederà ad autorizzare le istanze di Cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Per i restanti profili operativi si rinvia alle indicazioni applicative dettate nei paragrafi successivi.

3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si rivolgono le tutele

Per richiedere il nuovo periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata **"COVID 19 - DL 146/21"**.

Per la prestazione di Cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria in corso di cui al precedente paragrafo 3.4, le relative domande di

concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Per entrambi i trattamenti, come già precisato al precedente paragrafo 1.4, è necessario che i lavoratori beneficiari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021).

3.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio

I trattamenti di Cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, disciplinati dal comma 2 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 140,5 milioni di euro.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal d.lgs. n. 148/2015.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.

In materia di coperture finanziarie, si osserva, altresì, che il comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021 ha provveduto a incrementare di 80 milioni di euro per l'anno 2021 il precedente limite di spesa (185,4 milioni di euro) previsto dall'art. 50-bis del d.l. n. 73/2021, per il finanziamento delle prime 17 settimane di CIGO con causale COVID-19 in favore delle imprese di cui trattasi. Dopo l'implementazione delle risorse finanziarie, il tetto di spesa in argomento si attesta, quindi, sull'importo complessivo di 265,4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE E DEI MODELLI SR41 E UNIEMENS-CIG

In merito alle modalità di pagamento delle integrazioni salariali, **rimane inalterata la possibilità per il datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

Per le operazioni di conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, si ricorda che trova applicazione l'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015. Al riguardo, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017).

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 146/2021, il comma 4 del medesimo art. 11 conferma la disciplina a regime: tale termine, pertanto, è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, considerato che la disciplina di cui al d.l. n. 146/2021 riguarda periodi dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e atteso che la procedura informatica per l'invio delle istanze riferite ai suddetti trattamenti è stata resa disponibile dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), *“al fine di introdurre un termine di maggior favore utile a garantire un più ampio accesso alle tutele in esame”*, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del d.l. n. 146/2021, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.

5. TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DI ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Omissis

6. INDENNITÀ PARI AL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA DA RICHIEDERE ALLA REGIONE SICILIANA

Omissis

7. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Trattamenti di Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 146/2021**

Per gli eventi di CIGD, gestiti con il sistema del *Ticket*, i datori di lavoro dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G814”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 146/2021, nell'elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

In riferimento ai trattamenti di CIGD di aziende plurilocalizzate, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G815”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate DL n.146/2020”, nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso. Il contributo addizionale non è dovuto.

Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano”), i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G816”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 146/2021 Deroga Trento e Bolzano”, nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Si ricorda che il codice evento da utilizzare riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano, è il codice evento “FDR”.

- **Assegno ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige**

In caso di accesso alle prestazioni di Assegno ordinario, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (*Ticket*).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del *Ticket*. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno).

L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (*Ticket*) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale *Ticket* identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

Anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento **"AOR"**.

Per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a conguaglio e il relativo importo.

A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all'Assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale **"Lo10"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021".

I datori di lavoro, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID 19 D.L. n. 146/2021, compileranno l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale di nuova istituzione **"Lo22"** avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 D.L 146/2021".

Tali codici devono essere utilizzati sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (*Ticket*), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell'elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l'AnnoMese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Per i Fondi di solidarietà bilaterali relativi alle attività professionali e ai servizi ambientali, i datori di lavoro autorizzati all'Assegno ordinario a carico dei Fondi di appartenenza, valorizzeranno i nuovi codici causale "L009", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario attività professionali Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125" ovvero "L008", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario aziende del settore dei servizi ambientali Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019".

Per gli altri fondi di solidarietà bilaterali, per i Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige e del FIS, le aziende interessate continueranno a utilizzare il codice in uso "L001".

- **Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L086", avente il significato di "Conguaglio CIGO Art.11 c 2 del decreto legge n.146/2021", e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso "L038" (cfr. la circolare n. 9/2017).

- **Nuovo periodo di trattamento di CIGO di cui al decreto-legge n. 146/2021 per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L087", avente il significato di "Conguaglio CIGO COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS" e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017).

(*) Art. 11 del d.l. n. 146/2021

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.

7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del

trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Omissis

() Art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021**

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.